

Statuto

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e principi direttivi

1. L'Università degli studi di Brescia, di seguito denominata Università, è un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore.
2. L'Università ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
3. L'Università ha piena capacità giuridica, che esercita nei limiti del presente Statuto e dell'ordinamento universitario. Essa, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, assume tutte le iniziative e compie tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali.
4. L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.
5. L'Università adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti. Dell'attività di valutazione si terrà conto nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

Art. 2

Statuto di autonomia

Il presente Statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università degli Studi di Brescia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle disposizioni inderogabili delle leggi dello Stato.

Art. 3

Fonti normative

1. In virtù del presente Statuto ed ai sensi della legge 9 maggio 1989 n. 168, sono fonti normative dell'Università i seguenti Regolamenti:
 - a) il Regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione dell'Università, in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Ateneo, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi. Detta inoltre i criteri e le modalità relative al servizio di tutorato e per l'istituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione della didattica e della ricerca;
 - b) il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo articolo 8 dello Statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;
 - c) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Università, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo

le forme di organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni, nonché le regole dei rapporti di coordinamento interno tra le strutture con particolare riferimento ai Centri. Il Regolamento può disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi i principi generali della contabilità dello Stato e degli Enti pubblici;

d) il Regolamento d'Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti che consente la disciplina dei procedimenti amministrativi assicurando pubblicità e trasparenza alle proprie attività.

2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi Regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai Regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonché le materie ad esse demandate dall'ordinamento universitario e dallo Statuto.

3. I Regolamenti di cui al primo comma sono Regolamenti di Ateneo, deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun Regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalità volta a volta specificamente previste. Sono emanati con decreto del Rettore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione.

4. I Regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico-scientifica previa acquisizione dei pareri di conformità prescritti dallo Statuto. Il Rettore può rinviare, entro sessanta giorni dal parere negativo del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, i Regolamenti che risultino difformi dai principi dello Statuto e dei Regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I Regolamenti vengono emanati con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci.

Art. 4

Corpo docente e ricercatore

1. Il corpo docente e ricercatore dell'Università è composto dai professori ordinari, straordinari e associati e dai ricercatori di ruolo.

2. A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore sono garantite, secondo quanto stabilito dall'art. 33 della Costituzione, libertà di insegnamento ed autonomia di ricerca.

Ad essi sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso altri centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali.

3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono essere a tempo pieno o a tempo definito.

4. L'Università, accertata l'impossibilità di provvedervi con personale universitario, può predisporre annualmente la copertura degli insegnamenti di un Corso di studio anche mediante attribuzione ad esperti qualificati con contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con fondi del proprio bilancio, anche provenienti da terzi.

Art. 5

Ricerca

1. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.

2. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

3. L'Università provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività scientifica svolta al proprio interno agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

4. Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente Statuto e dall'ordinamento universitario.

Art. 6 **Didattica**

1. L'Università garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio ed i contenuti scientifico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste e di assicurare il coordinamento dei programmi degli insegnamenti impartiti affinché si realizzino gli obiettivi stabiliti dagli ordinamenti didattici.

2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Università può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori.

3. Inoltre l'Università istituisce, disciplinandone l'esercizio nel proprio Regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e di rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi.

Art. 7 **Rapporti internazionali**

1. L'Università collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università:

- a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
- b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti anche con interventi di natura economica.

3. L'Università può realizzare strutture per l'ospitalità di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione Europea, in particolare attraverso:

- a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso università europee;
- b) la promozione di accordi per la mobilità accademica tra le università europee;
- c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione Europea.

5. Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi è istituita dal Senato accademico una Commissione per i rapporti internazionali.

Art. 8 **Livelli di formazione universitaria**

1. L'Università può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:

- a) Laurea (L)
- b) Laurea specialistica (LS)
- c) Diploma di specializzazione (DS)
- d) Dottorato di ricerca

L'Università può altresì attivare corsi di alta formazione successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

2. L'Università può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altri atenei italiani, comunitari ed esteri, previa apposite convenzioni.

3. L'Università può altresì organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente, nonché partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Art. 9

Diritto allo studio

1. L'Università si impegna a rendere effettivo il diritto allo studio e a promuovere l'elevazione culturale dei propri studenti con particolare attenzione a quelli sfavoriti socialmente ed economicamente ma capaci e meritevoli, in particolare:

- a) concedendo forme di esonero totale o parziale di tasse e contributi;
- b) agevolando la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie;
- c) salvaguardando i diritti degli studenti portatori di handicap con provvedimenti riguardanti le dotazioni didattiche e tecniche, i programmi, i linguaggi specializzati, le prove di valutazione e coordinando in modo appropriato le suddette iniziative;
- d) sostenendo e potenziando i progetti di collaborazione didattica nazionale ed internazionale;
- e) collaborando alle attività degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta più idonee;
- f) favorendo le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e dello scambio dei saperi, del tempo libero e delle attività sportive.

Art. 10

Attività culturali e di aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

L'Università promuove l'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario delle strutture centrali e periferiche dell'Ateneo e favorisce la promozione di iniziative autogestite nei settori del tempo libero e delle attività sportive.

Art. 11

Prestazione di servizi

Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Università può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne. L'attività di servizio è esercitata attraverso Centri di servizio dipartimentali, interdipartimentali o di Ateneo, la cui costituzione, gestione e funzionamento sono regolati dal successivo articolo 37.

Art. 12

Collaborazioni esterne

1. L'Università, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta delle Facoltà interessate, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Università, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

3. L'Università può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalità ed entro i limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 13

Ripartizione degli utili

1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attività di impresa o professionali, saranno destinati ad attività istituzionali ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'Università nel proprio Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, contabilità e finanza, nel rispetto dei principi fissati dalle norme legislative, disciplina diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca istituzionale o svolta in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o con privati.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 14

Organi dell'Università

Sono organi di governo preposti al funzionamento dell'Università: il Rettore che rappresenta l'Ateneo a qualsiasi livello ed in ogni rapporto che abbia rilevanza esterna; il Senato accademico; il Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Rettore

1. Il Rettore esprime l'unità degli organi di governo dell'Università di cui è il rappresentante legale. Egli adotta provvedimenti a carattere definitivo sotto forma di decreto.
2. Rientra nella sua esclusiva competenza:
 - a) emanare lo Statuto, le norme modificative di esso e i Regolamenti, curandone l'inserimento nella Raccolta ufficiale dei regolamenti;
 - b) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Università e presentare al Ministro competente per l'Università le relazioni previste dalla legge;
 - c) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione assicurando l'attuazione delle rispettive deliberazioni, formulandone le scelte operative;
 - d) adottare qualsiasi provvedimento concernente lo status dei docenti universitari e dei ricercatori, compresi i provvedimenti disciplinari, garantendo la loro autonomia scientifica e didattica;
 - e) sovrintendere all'organizzazione amministrativa ed ai servizi dell'Università nonché indirizzare e controllare la gestione amministrativa contabile e finanziaria dell'Ateneo;
 - f) indicare, sulla base di valutazione di ordine fiduciario, il Direttore amministrativo, la cui nomina avviene secondo le procedure stabilite dall'art. 40, comma 1;
 - g) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale e degli studenti nei limiti previsti dalla legge e dalle norme statutarie;
 - h) svolgere ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In caso di necessità ed urgenza, il Rettore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti saranno tempestivamente portati alla ratifica dell'organo competente. La mancata ratifica comporta la perdita di efficacia del provvedimento e l'annullamento degli atti prodotti, salva una diversa valutazione dell'organo competente.
4. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato per non più di un mandato consecutivamente secondo le modalità previste

dal primo periodo del successivo comma 7. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il quadriennio decorre a partire dal primo novembre precedente.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Facoltà, ai membri del Consiglio rappresentativo degli studenti ed ai membri del Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

6. La data della elezione del Rettore è fissata dal Senato Accademico e deve ricadere nell'arco temporale ricompreso tra il 150° e il 90° giorno precedenti la scadenza dalla carica del Rettore uscente. Nel caso di cessazione anticipata, la data è fissata fra il 30° ed il 60° giorno da detta cessazione.

La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.

7. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede successivamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in tal caso è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di consensi.

Il Rettore in carica che abbia già svolto due mandati consecutivi può tuttavia essere rieletto solo in occasione della prima votazione e a seguito del raggiungimento della maggioranza assoluta degli aventi diritto, per il terzo mandato, ovvero della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto per gli ulteriori mandati consecutivi.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento nel primo turno di votazione dei previsti quorum, il Rettore uscente è ineleggibile a partire dalla seconda votazione.

Il Rettore è proclamato dal Decano ed è nominato con decreto del competente Ministro.

8. Il Rettore designa il Prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il Prorettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi anche di Prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Università e nominati con proprio decreto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Prorettori delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori delegati possono, su proposta del Rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università ed essere invitati alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

Il Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell'Università che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi.

2. Compete al Senato accademico promuovere e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Università tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie indicate dal Consiglio di amministrazione. In particolare compete al Senato:

- a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Università e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le Facoltà e i Dipartimenti;
- b) coordinare le attività delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca;
- c) deliberare sulla ripartizione tra le Facoltà delle risorse disponibili in bilancio per la copertura di posti di ruolo di professore e ricercatore;
- d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione;
- e) approvare il Regolamento generale di Ateneo e il Regolamento didattico; dare il proprio parere di conformità per i Regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca

ed esprimere infine parere obbligatorio sul Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame;

- f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Università e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal Rettore ai sensi del precedente articolo 15, comma 2, lettera b;
- g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le Facoltà e il Consiglio rappresentativo degli studenti, l'ammissione degli studenti ai diversi Corsi di studio;
- h) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Nucleo di valutazione di Ateneo;
- i) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Dipartimenti e dei Centri, nonché l'afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
- l) assumere deliberazioni motivate sulle proposte del Consiglio rappresentativo degli studenti;
- m) esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonché in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attività didattica, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza;
- n) deliberare, nella composizione integrata stabilita al comma 4, le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico;
- o) nominare la Commissione per i rapporti internazionali di cui all'art. 7.
- p) svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonché ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.

3. Compongono il Senato accademico:

- a) il Rettore che esercita le funzioni di presidente;
- b) il Prorettore vicario;
- c) i Presidi di Facoltà;
- d) un Direttore di Dipartimento per ciascuna delle macroaree di cui all'Allegato A, eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori appartenenti alla rispettiva macroarea, a condizione che ad essa afferisca almeno un Dipartimento tipico;
- e) il Presidente del Consiglio della ricerca;
- f) un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore rispettivamente eletti dai rappresentanti di ciascuna delle tre categorie nel Consiglio della ricerca di cui al successivo art. 19;
- o) il Presidente del Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
- h) una rappresentanza degli studenti, con elettorato attivo e passivo esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) e d) del presente statuto, in misura pari al 15 per cento dei componenti del Senato, arrotondato, se necessario, all'unità superiore, eletti con modalità che garantiscano la rappresentanza di tutte le Facoltà.

Possono essere altresì invitati dal Rettore ad assistere alle riunioni, per argomenti relativi ai settori di loro competenza, i Prorettori delegati.

Il Direttore amministrativo partecipa alle sedute del Senato accademico con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Per la trattazione delle materie di cui al comma 2, lettera n) il Senato Accademico è integrato da quattro rappresentanti dei professori di prima fascia, da quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti nell'ambito delle rispettive fasce con il sistema del voto limitato ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non docente, designato dal Consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 21; corrispondentemente il numero degli studenti è aumentato sino al 15% dei componenti del Senato accademico così

integrato, arrotondato se necessario all'unità superiore. I membri aggiuntivi del Senato, rappresentativi dei docenti e dei ricercatori, vengono eletti dalle rispettive categorie in occasione della elezione dei membri ordinari del Senato di cui al comma 3, lettera d) ed f). Egualmente gli studenti provvedono ad eleggere in una unica tornata i loro rappresentanti sia nel Senato accademico sia nel Senato accademico Integrato; il Consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 21, contestualmente all'insediamento dei membri elettivi del Senato accademico, designa, a sua volta, l'ulteriore rappresentante che può essere anche cambiato nel corso del quadriennio ordinario.

5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata; il Senato accademico integrato è chiamato a deliberare sulle proposte di modifica statutaria avanzate dal Rettore o sottoscritte da almeno la metà dei suoi componenti.

6. I membri elettivi del Senato accademico e del Senato accademico integrato, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. I membri elettivi, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilità dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. Spetta, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

- a) dare attuazione, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal Senato accademico ai sensi del precedente articolo 16, comma 2, identificando sulla base di essi, le modalità di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
- b) approvare, sentito il Senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il bilancio consuntivo;
- c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;
- d) approvare, sentito il Senato accademico nei casi previsti al precedente articolo 16, comma 2, lettera m), i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi o strutture;
- e) esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni dello Statuto;
- f) deliberare la pianta organica del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;
- g) deliberare, a seguito dell'indicazione del Rettore, sulla nomina del Direttore amministrativo e stabilire il trattamento economico di quest'ultimo a carico del bilancio dell'Università in conformità alla normativa vigente;
- h) approvare il Regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 16, comma 2, lettera e) e 21, comma 2, lettera b), il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, il potere di revoca nei confronti del Direttore amministrativo secondo quanto previsto dal successivo art. 40, comma 4;
- l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei Dipartimenti e dei Centri, nonché prendere atto delle afferenze ad essi dei professori e ricercatori approvando gli atti eventualmente necessari a darvi attuazione;
- m) deliberare, su proposta del Senato accademico, sentito il Consiglio della ricerca, sulla nomina del Nucleo di valutazione di Ateneo;

- n) stabilire l'ammontare del fondo a carico del bilancio dell'Università per le indennità di funzione dei dirigenti e del personale preposto agli uffici e alle funzioni di coordinamento;
 - o) autorizzare in via temporanea e con modalità da definire nel Regolamento per l'amministrazione la contabilità e la finanza l'utilizzazione di personale esterno per rispondere ad esigenze specifiche che non possano essere soddisfatte con risorse interne;
 - p) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
4. Compongono il Consiglio di amministrazione:
- a) il Rettore che lo presiede;
 - b) il Prorettore vicario;
 - c) un rappresentante per ciascuna Facoltà dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, eletti, all'interno delle singole Facoltà, dalle rispettive categorie;
 - d) una rappresentanza degli studenti, con elettorato attivo e passivo esteso anche agli iscritti ai corsi di cui all'art.8 comma 1 lett. c) e d) del presente Statuto, in misura pari al 20 per cento dei componenti del Consiglio, arrotondato se necessario all'unità superiore, eletti con modalità che garantiscano la rappresentanza di tutte le Facoltà;
 - e) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
 - f) un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
 - g) il Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
 - h) il Presidente della Provincia di Brescia o suo delegato;
 - i) il Sindaco di Brescia o suo delegato;
 - l) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia o suo delegato;
 - m) il Vice Presidente del Comitato dei sostenitori;
 - n) fino ad un massimo di tre rappresentanti indicati rispettivamente uno da ciascun ente finanziatore che eroghi contributi attraverso una convenzione con l'Università, con contributo minimo annuo della misura indicata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00); nel caso in cui gli enti finanziatori siano in numero superiore a tre, i rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o, in caso di mancato accordo, sono indicati con decreto del Rettore sulla base dell'ammontare del contributo.

Il Direttore amministrativo partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario verbalizzante.

5. I membri di cui alle lettere g), h,) i) ed l), qualora delegati, nonché i membri di cui alle lettere f), m) ed n) del precedente comma 4 non possono essere docenti universitari o dipendenti delle Università.

6. La mancata designazione dei membri non elettivi non inficia l'insediamento del Consiglio.

7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti per più di due volte consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilità dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18

Altri organi

Sono organi dell'Università: il Consiglio della ricerca, il Consiglio rappresentativo degli studenti, il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il Comitato per le pari

opportunità, il Comitato dei sostenitori, il Comitato per lo sport universitario, il Collegio dei revisori dei conti, il Garante e il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 19

Consiglio della ricerca

1. Il Consiglio della ricerca promuove ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e privati italiani e stranieri, la partecipazione a consorzi e la costituzione di centri interuniversitari anche in collaborazione con università straniere, nonché rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitano attività di impresa o professionale, purché utili per la finalità istituzionale della ricerca.
2. Il Consiglio della ricerca svolge attività di proposta sulle questioni attinenti la ricerca e esprime parere sui criteri di ripartizione delle risorse per la ricerca entro i termini stabiliti dal Senato accademico. Il Consiglio svolge inoltre attività istruttoria per l'assegnazione degli assegni di ricerca, delle borse di dottorato, post-dottorato, specializzazione all'estero, nonché più in generale delle risorse destinate alle attività di ricerca sulla base dei criteri e delle indicazioni espresse dal Senato accademico.
3. Il Consiglio della ricerca è composto da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti è attribuito con decreto del Rettore, preventivamente alla costituzione dell'organo e ad ogni successivo rinnovo, alle singole macroaree indicate nell'allegato A in proporzione al numero dei professori e dei ricercatori di ruolo ad esse afferenti, con un minimo di uno ed un massimo di tre membri in rappresentanza di ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna fascia, rispettivamente dai professori e dai ricercatori facenti parte delle stesse macroaree, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
4. Il Consiglio della ricerca elegge nel proprio seno un Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il Consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.

Art. 20

Il Consiglio rappresentativo degli studenti

1. Il Consiglio rappresentativo degli studenti è organo di rappresentanza del corpo studentesco ed è composto: (a) dai rappresentanti degli studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario; (b) dalla componente studentesca, fino ad un massimo di quattro studenti, del Consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario; (c) da due studenti per ogni Facoltà eletti, ogni due anni, con le modalità di cui al Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio rappresentativo degli studenti elegge nel proprio seno un Presidente che dura in carica due anni e può essere riconfermato per non più di un mandato consecutivamente.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il Consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata.
4. Il Consiglio rappresentativo degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti:
 - a) i programmi di sviluppo dell'Università;
 - b) il Regolamento didattico;
 - c) i contributi e tasse a carico degli studenti;
 - d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio
 - e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.
5. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Consiglio rappresentativo degli studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

6. Nelle materie di cui al precedente comma 4, nonché su ogni altra materia, il Consiglio rappresentativo degli studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Università, qualora reputi tali materie di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti.

7. Il Consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini.

8. I criteri e le modalità di elezione, nonché le modalità di funzionamento sono previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del Consiglio rappresentativo degli studenti idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo articolo 50 dello Statuto.

Art. 21

Il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. Il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è l'organo di rappresentanza di detto personale a livello di Università.

2. Il Consiglio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie:

- a) programmi di sviluppo dell'Università;
- b) Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- c) criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario;
- d) regolamenti concernenti il personale tecnico amministrativo e ausiliario e relative modifiche, individuati dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del Consiglio rappresentativo del personale, tecnico, amministrativo e ausiliario del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.

4. Nelle materie di cui al precedente comma 2, il Consiglio ha altresì poteri di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Università. Il Consiglio può inoltre formulare proposte in merito all'ottimizzazione delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

5. Il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è composto da dodici membri e dura in carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un Presidente.

6. Le modalità di elezione del Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e le modalità di nomina del Presidente sono determinate nel Regolamento generale di Ateneo. Il Consiglio di amministrazione mette a disposizione del Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario idonei spazi per la sua attività e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo articolo 50 dello Statuto.

7. Il Consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario è convocato dal Presidente quando sia necessario ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. Esso deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 22

Pari Opportunità

1. L'Università promuove pari opportunità tra donne e uomini nella ricerca, nello studio e nel lavoro.

2. E' istituito un Comitato per le Pari Opportunità, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 23

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria e sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.
2. Il Comitato per lo sport universitario ha le competenze previste dalle legge 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Comitato per lo Sport dura in carica 4 anni ed è composto da:
 - a) il Rettore o suo delegato;
 - b) il Direttore amministrativo o suo delegato;
 - c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
 - d) due studenti eletti con cadenza biennale.
4. In caso di cessazione dalla carica di componenti designati, gli enti designanti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo Sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attività sportiva universitaria.
7. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva e alla manutenzione degli impianti sportivi si provvede mediante i fondi stanziati dalle legge di cui al comma 2 e mediante altre specifiche entrate del bilancio.

Art. 24

Comitato dei sostenitori

1. Il Comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.
2. Il Comitato è costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
3. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Il Comitato è presieduto dal Rettore ed al suo interno elegge un Vice Presidente.
5. Il Rettore espone annualmente al Comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.
6. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.
7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Università.

Art. 25

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Università.
2. E' composto da membri esterni all'Università in numero non superiore a sei, di cui due supplenti, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, fra esperti di comprovata qualificazione in grado di garantire complessivamente anche la necessaria competenza in materia di contabilità pubblica. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati per non più di due mandati.
3. I criteri per la designazione dei componenti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 26

Il Garante

1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro la imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa è istituita la figura del Garante.

2. Il Garante viene proposto dal Rettore che ne informa il Consiglio rappresentativo degli studenti ed è nominato dal Senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto tra persone esterne all'Università che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative, imparzialità ed indipendenza di giudizio. Dura in carica quattro anni, è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato e può essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Garante esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'Amministrazione universitaria collaborano con il Garante nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.

4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, per i quali sia configurabile una responsabilità da parte di organi o dipendenti dell'Università, il Garante è tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.

Il Garante presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio rappresentativo degli studenti.

5. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le funzioni del Garante al quale il Consiglio di amministrazione assegna mezzi e personale necessari oltre alla eventuale indennità di carica.

Art. 27

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno di diritto allo studio, con la verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, sono svolte dal Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. Il Nucleo di valutazione è nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, sentito il Consiglio della ricerca.

Art. 28

Cause di incompatibilità ed effetti della decadenza e delle dimissioni dagli organi collegiali

1. Le funzioni di Rettore, di Prorettore vicario, di Presidente del Consiglio della ricerca, di Presidente di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Centro dotato di autonomia di bilancio non sono cumulabili.

2. Le funzioni di cui al comma precedente non sono compatibili con l'opzione con il tempo definito. Qualora il chiamato a ricoprire la funzione sia professore a tempo definito, l'accettazione della carica comporta, per tutta la durata di essa, l'automatica assunzione dello stato di professore a tempo pieno.

3. Con le sole eccezioni del Rettore e del Prorettore vicario, la carica di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non è cumulabile.

4. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del Prorettore vicario, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la

durata ordinaria prevista dal presente Statuto, salvo il Prorettore vicario che scade insieme al Rettore che lo ha nominato. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Per il computo della durata della carica, le frazioni d'anno valgono un anno.

Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato colui il quale segue nella graduatoria dei voti ottenuti ovvero, in occasione di elezioni tramite liste, il primo dei non eletti nell'ambito della stessa lista, sempre che ne abbiano i requisiti. In mancanza di candidati in grado di subentrare automaticamente nella carica si procede a nuove elezioni con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Si consente, tuttavia, di differire il momento di cessazione dalla carica sino alla individuazione dei nuovi eletti e per non oltre tre mesi dal verificarsi della causa di decadenza, esclusivamente per i docenti ed i ricercatori, che abbiano nel frattempo assunto un diverso ruolo accademico nell'Università degli Studi di Brescia e, nei casi di carica collegata alla rappresentanza di Facoltà, nella medesima Facoltà.

5. Le dimissioni dagli organi collegiali sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano esecutive al momento della surrogazione che deve avvenire entro i termini fissati nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Il collocamento a riposo costituisce causa di decadenza dalle cariche accademiche.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'UNIVERSITA'.

Art. 29

Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

1. Sono strutture didattiche:

- a) le Facoltà, che possono articolarsi in Corsi di studio;
- b) le Scuole o Corsi di specializzazione e i corsi di Dottorato di ricerca.

2. Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate con motivata deliberazione dal Senato accademico, su proposta della Facoltà o della Scuola o corso di specializzazione interessata, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio rappresentativo degli studenti.

3. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti e i Centri di ricerca. Sono strutture di servizio i Centri di servizio, le Biblioteche di Facoltà e interfacoltà. Le modalità di funzionamento delle Biblioteche di Facoltà e interfacoltà saranno fissate con apposito regolamento.

Art. 30

Facoltà

1. Le Facoltà hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attività didattica.

2. Sono compiti della Facoltà:

- a) procedere alla chiamata ed alla destinazione dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i Dipartimenti e i Consigli di Corso di studio interessati;
- b) programmare e coordinare, sentiti i Dipartimenti e gli eventuali Consigli di Corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Senato accademico;
- c) indirizzare e coordinare le attività didattiche;
- d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli, nonché autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici in Italia o all'estero;

- e) formulare proposte per i piani di sviluppo e proporre al Senato accademico i criteri per la ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca;
 - f) esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul Regolamento generale di Ateneo e sul Regolamento didattico, nonché nelle materie di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b), g), ed i). Qualora tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte della Facoltà del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione;
 - g) predisporre e deliberare il proprio Regolamento da sottoporre al Senato accademico per il parere di conformità ai principi del Regolamento generale di Ateneo;
 - h) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Sono organi della Facoltà: il Preside e il Consiglio di Facoltà.
4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne convoca e presiede il Consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attività didattiche che fanno capo ad essa.
5. Il Preside viene eletto dai componenti del Consiglio di Facoltà, fra i professori di ruolo di prima fascia. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il Preside è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di altri due mandati consecutivi.
6. Il Preside designa fra i professori di prima fascia un Vice Preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza e al quale egli può affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze.
7. Nell'ipotesi in cui il Preside rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore.
- In tal caso il Rettore invita il Decano della Facoltà a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
- Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione della Facoltà da parte del Preside dimissionario, o comunque impedito per causa di forza maggiore, tale responsabilità viene assunta sino alla elezione del nuovo Preside, dal Vice Preside o, in mancanza, dal Decano della Facoltà.
8. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
- a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
 - b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al 20 per cento dei componenti del Consiglio, arrotondato, se necessario, all'unità superiore; essi sono eletti ogni tre anni;
 - c) un numero di rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, pari al 15 per cento dei componenti del Consiglio, arrotondato, se necessario, all'unità superiore;
 - d) qualora la Facoltà non si articoli in più Corsi di studio, deve essere garantita nel Consiglio di Facoltà una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e ausiliario secondo quanto previsto dal Regolamento di Facoltà e, quando siano all'ordine del giorno materie attinenti l'organizzazione didattica, la partecipazione di tutti i professori ufficiali, ivi compresi gli affidatari e i supplenti di corsi ufficiali ed i professori a contratto.
9. Il Consiglio di Facoltà esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite dal Regolamento di Facoltà.
10. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside quando sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
11. Il Consiglio di Facoltà, con proprio Regolamento, può delegare alcune sue funzioni ai Consigli di Corso di studio, ove costituiti.

Art. 31

Attività proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e ricerca.
2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati della Facoltà, l'Università può costituire un apposito Policlinico. In difetto del quale, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.
3. Con specifico Regolamento, proposto dalla Facoltà e approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico, vengono determinate le modalità con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della Facoltà che svolgono compiti assistenziali, in raccordo eventuale con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
4. In tale Regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il Consiglio dei clinici, con il compito di fornire pareri sulla gestione dell'assistenza sanitaria svolta dalla Facoltà.

Art. 32

Corsi di studio

1. I Corsi di studio istituiti dalle Facoltà organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa che è stata ad essi demandata. All'attività dei corsi di studio sovrintende il Consiglio la cui composizione e le cui competenze sono definite dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e, per quanto residua, dai Regolamenti di Facoltà. I Regolamenti di ciascun corso di studio consentono l'attuazione e l'esecuzione dei principi statutari e di quelli espressi dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti di Facoltà.
2. I Consigli dei corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto nonché da una rappresentanza dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
3. I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà che tengano, a qualsiasi titolo, insegnamenti ufficiali nei Corsi di studio.
4. Il Regolamento generale di Ateneo definisce i criteri e i principi in base ai quali le Facoltà consentono ai singoli docenti di appartenenza di dichiarare l'afferenza ai corsi di studio attivati stabilendo gli effetti di tale afferenza sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di cui al comma 2; il Regolamento di Facoltà definisce le modalità di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario, il loro numero nonché le modalità di partecipazione ai Consigli stessi.
5. I Consigli dei corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali ed alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del corso di studio sulla base dei principi fissati dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Facoltà. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Facoltà.
6. Il Consiglio di corso di studio esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Il Senato accademico può disporre, a seguito della proposta della Facoltà interessata ed in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di studio appartenenti ad una comune area

scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio. Nelle Facoltà nelle quali sia attivato un unico Corso di studio o comunque un unico Consiglio, il medesimo coincide con il Consiglio di Facoltà.

Art. 33

Prove d'esame

1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attività didattica. Ciascun docente può definire le modalità di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal Regolamento didattico e dai Regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.
2. Il Regolamento didattico disciplinerà altresì, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicità delle prove orali e la verificabilità delle prove scritte.

Art. 34

Dottorati di ricerca

L'Università istituisce ed organizza i corsi di Dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il Regolamento didattico di Ateneo che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Università.

Art. 35

Scuole o Corsi di Specializzazione.

1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per l'attuazione di questo fine l'Università può istituire Scuole o Corsi di specializzazione.
2. Le modalità di istituzione e funzionamento delle Scuole o Corsi di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente e, per quanto non stabilito da dette norme, dal Regolamento didattico dell'Ateneo e da apposito Regolamento della singola Scuola.
3. Sono organi di governo e gestione delle Scuole o Corsi di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.

Art. 36

Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei.
2. La richiesta di costituzione del Dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da 12 tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali 3 professori di prima fascia. La richiesta deve essere approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
3. Il Senato accademico in via eccezionale può autorizzare la costituzione transitoria di Dipartimenti atipici con un numero inferiore di professori di ruolo e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente, dei quali comunque almeno 2 professori di prima fascia, quando le particolari finalità perseguite e le modalità per il loro raggiungimento siano incompatibili con la costituzione del Dipartimento tipico. Tale autorizzazione è soggetta a verifica periodica, almeno triennale. La costituzione di Dipartimenti atipici è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
4. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori scientifico-disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attività didattica promossa e coordinata dalle Facoltà e dai Corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa Università, si svolge l'attività dei Dottorati di ricerca.
5. I Dipartimenti, per il settore di competenza, hanno potere propositivo in ordine alla richiesta di posti di ruolo di professore o di ricercatore, nonché in ordine alla destinazione dei posti di ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il settore di competenza, sui candidati alla copertura dei posti di ruolo.

6. I Dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio Regolamento interno. Tale Regolamento è approvato, all'atto della costituzione, dal Consiglio di cui al successivo comma 9, previo parere di conformità ai principi del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 dello Statuto. Può essere istituita anche una Giunta di Dipartimento, con la funzione di coadiuvare il Direttore e con gli ulteriori compiti ad essa delegati dal Consiglio. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio e la Giunta, ove costituita.

7. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il Consiglio del Dipartimento ed è nominato con decreto del Rettore. Resta in carica 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. In caso di non disponibilità di professori di prima fascia per il ruolo di Direttore, quest'ultimo può essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno che viene eletto per un anno ed è eventualmente rieleggibile per non più di tre volte consecutivamente. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia afferenti al Consiglio un Vice Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di non disponibilità di professori di prima fascia per il ruolo di Vice Direttore, quest'ultimo può essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno.

8. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del suo successore.

In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, tale responsabilità viene assunta, sino alla elezione del nuovo Direttore, dal Vice Direttore; in mancanza, il Rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento.

9. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento nonché dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di altre categorie secondo le disposizioni del Regolamento interno di cui al precedente comma 6.

10. Il Segretario amministrativo del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, è posto alle dipendenze funzionali del Direttore del Dipartimento ed esercita i compiti attribuitigli dal Regolamento generale per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. L'esecuzione di atti di sua competenza può essere in tutto o in parte avocata, con provvedimento motivato, nei casi e nei modi previsti da detto Regolamento.

11. La Giunta, qualora costituita, è composta dal Direttore, dal Vice Direttore nonché da un docente di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al Consiglio.

Art. 37

Centri di ricerca e di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati Centri di ricerca, Centri di servizio Biblioteche di Facoltà e interfacoltà e Centri di servizio e ricerca dipartimentali, interdipartimentali e di Ateneo. Ai Centri interdipartimentali e di Ateneo e alle Biblioteche di Facoltà e interfacoltà il Consiglio di amministrazione può riconoscere autonomia di bilancio ai sensi del successivo articolo 46 dello Statuto.

2. I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, e un Direttore eletto tra i membri di componente universitaria del Consiglio.

3. Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 dello Statuto, previo parere di conformità ai principi del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza rispettivamente da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 38

Osservatorio sulla Didattica

1. Le Facoltà sono tenute a stabilire nei loro regolamenti le modalità con cui assicurare la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attività di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie più opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti.

2. Le Facoltà istituiscono in base ai propri Regolamenti apposite Commissioni costituite da docenti e studenti in egual numero, con compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio ai sensi dell'art. 6, 5° comma, della Legge 370/99, e di valutazione della didattica, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi Consigli e avanzano proposte di interventi in materia.

Le modalità di raccordo con il Nucleo di valutazione di Ateneo saranno disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 39

Amministrazione centrale

1. L'Università adegua il suo ordinamento al principio generale volto a separare le funzioni di governo da quelle di ordine gestionale tenendo conto delle proprie specificità.

Il rispetto della richiamata distinzione tra attività di indirizzo e controllo ed attività attuativa-esecutiva dovrà in ogni caso consentire il legittimo raggiungimento dei peculiari fini istituzionali dell'Università.

2. L'Amministrazione centrale dell'Università è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Rettore in quanto responsabile del governo dell'Università, sovrintende alle attività dell'Amministrazione centrale impartendo direttive ed assumendo iniziative ritenute necessarie agli scopi sopra richiamati.

Art. 40

Il Direttore amministrativo

1. Su indicazione del Rettore, che ne informa il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione conferisce l'incarico di Direttore amministrativo a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione da svolgere, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, scelta tra i dirigenti dell'Università, di altra amministrazione pubblica ovvero, eventualmente, tra i dirigenti estranei alla pubblica amministrazione.

A seguito della delibera di conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo il Rettore stipula con l'interessato un contratto di lavoro a tempo determinato, per un periodo non superiore ai cinque anni, rinnovabile, in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.

Sempre su proposta del Rettore il contratto di incarico del Direttore amministrativo potrà essere eventualmente prorogato sino alla scadenza del mandato rettorale così da far coincidere il termine delle due cariche.

2. Il Direttore amministrativo conforma la sua attività agli indirizzi ed alle direttive espresse dal Rettore, assicurando il buon andamento dell'organizzazione amministrativa dell'Università e

l'efficienza della sua gestione, anche attraverso proprie disposizioni. Egli è pertanto a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge un'attività generale di coordinamento e di controllo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, incluso quello dirigenziale.

3. Il Direttore amministrativo, inoltre:

- a) dispone, conformemente a quanto stabilito al precedente comma 2, circa l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
- b) esercita il controllo sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi del personale dell'Amministrazione centrale;
- c) accerta la legittimità degli altri provvedimenti amministrativi che gli vengano sottoposti;
- d) applica al personale tecnico-amministrativo, previa istruttoria, le sanzioni disciplinari escluse quelle che comportano la sospensione ed il licenziamento che potranno essere, al termine della istruttoria, solo proposte dal Direttore amministrativo al Rettore a cui è rimessa la decisione in materia;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Direttore amministrativo può essere sollevato dall'incarico prima della scadenza naturale dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico.

La proposta di revoca è avanzata dal Rettore, secondo le modalità e nei casi previsti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei casi di reiterata inosservanza delle direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 41

La dirigenza

1. I dirigenti, osservando le indicazioni del Direttore amministrativo, esercitano le funzioni ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonché quelle conferite dal Rettore, nel rispetto del loro stato giuridico.

2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti.

3. La preposizione agli uffici e alle funzioni di coordinamento, inclusa l'eventuale indennità riconosciuta, è attribuita, per un periodo determinato, dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Direttore amministrativo, al personale dell'Università in possesso di adeguata qualifica funzionale.

4. Il Direttore amministrativo, gli altri dirigenti, nonché il personale preposto ad altre unità amministrative, hanno la responsabilità di adottare con tempestività, in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalità, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unità organizzative cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo dei quali dispongono, secondo criteri di funzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa.

5. Gli atti di competenza del Direttore amministrativo e dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore il quale in caso di ingiustificata inerzia può provvedere alla nomina di un Commissario ad acta dandone immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 42

Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario

1. L'Università definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consoni al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università riconosce la professionalità del personale tecnico e amministrativo e individua percorsi di carriera per tipologie professionali, nonché figure professionali specifiche connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie da supportare mediante apposite iniziative di formazione e aggiornamento.
3. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario avvengono per concorso o per corso-concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.
4. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui alla normativa vigente, è costituita dal Rettore o da un suo delegato e dal Direttore Amministrativo e può essere integrata da uno o più esperti in qualità di componenti o di consulenti, nominati dal Rettore.

Art. 43

Coperture assicurative e patrocinio legale

1. L'Università può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di Rettore, Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento e di Centro dotato di autonomia di bilancio, nonché di Direttore amministrativo e di Segretario di Dipartimento, con le modalità ed entro i limiti stabiliti nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'Università, su istanza dell'interessato, può assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nel fissare le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dovrà altresì prevedere l'obbligo della rivalsa da parte dell'Amministrazione nei riguardi del dipendente per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.

Art. 44

Dotazione finanziaria dell'Università

1. La dotazione finanziaria dell'Università è costituita dalle entrate derivanti:
 - a) da trasferimenti dello Stato;
 - b) dalle tasse universitarie e dai contributi;
 - c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;
 - d) da contratti di ricerca;
 - e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.
2. L'Università può ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo.

Art. 45

Centri di servizio contabile interdipartimentali

Il Rettore, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, può costituire dei Centri di servizio contabile fra più Dipartimenti o Centri dotati di autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario.

Art. 46

Autonomia amministrativo-contabile

1. Dal punto di vista dell'autonomia amministrativo-contabile, le strutture si articolano in centri di gestione e in centri di sola spesa, entrambi operanti secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
2. Sono centri di gestione le seguenti strutture dotate di autonomia di bilancio:
 - a) l'Amministrazione centrale;
 - b) i Dipartimenti;

- c) i Centri e le Biblioteche di cui all'articolo 37 del presente Statuto, ai quali sia stata attribuita l'autonomia di bilancio dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. Sono centri di sola spesa:
- a) le articolazioni della Amministrazione centrale;
 - b) le Presidenze delle Facoltà;
 - c) le altre strutture cui non sia stata attribuita l'autonomia di bilancio.

Art. 47

Bilancio di previsione e conto consuntivo

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti sulla base delle norme del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza e sono approvati dal Consiglio di amministrazione, acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti e, per il bilancio di previsione, sentito il parere del Senato accademico.

Art. 48

Criteri per la ripartizione delle risorse

1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal Consiglio di amministrazione fra i centri di gestione e i centri di sola spesa sulla base di criteri determinati dal Senato accademico e resi pubblici.
2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

Art. 49

Esenzione dall'attività didattica e Indennità di carica

1. Il Rettore, il Prorettore vicario e i Presidi di Facoltà possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dalla Facoltà di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica.
2. Il Consiglio di amministrazione determina l'entità dell'indennità di carica del Rettore, nonché gli emolumenti da corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di valutazione. Il medesimo Consiglio può deliberare la corresponsione di una indennità di carica anche per il Prorettore vicario, i Prorettori delegati, i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento secondo i criteri formulati nel Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Può altresì essere deliberata la corresponsione di indennità di partecipazione, non cumulabile con l'indennità di carica, ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 50

Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina:

- a) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'Università, nonché dei singoli centri di gestione e centri di sola spesa e l'amministrazione del patrimonio;
- b) la possibilità di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi;
- c) le competenze e le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

Costituzione dei nuovi organi collegiali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, sarà data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione nella nuova composizione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio della ricerca, del Consiglio degli studenti, del Consiglio del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e del Collegio dei revisori dei conti, nonché dei Consigli di Facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio.
2. In prima applicazione e in attesa della approvazione dei relativi Regolamenti, le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali verranno disciplinate da un Regolamento provvisorio da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto in conformità a quanto in esso stabilito. Tale Regolamento provvisorio è predisposto dal Senato accademico, è approvato dal Consiglio di amministrazione e reso esecutivo con decreto dal Rettore.

Art. 52

Scadenze dei mandati in corso

1. Il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti in carica esercitano tutte le funzioni loro attribuite dal presente Statuto sino alla loro sostituzione con i corrispondenti organi nella nuova composizione prevista.
2. Il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Presidenti dei corsi di studio e i Direttori di Dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, così come previsto dalla previgente normativa.
3. Il Regolamento elettorale provvisorio di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà anche le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche così da renderle contestuali, prevedendo gli strumenti necessari per il raccordo con la normativa previgente, ivi compresa, qualora necessaria, la proroga dei rappresentanti in carica per far coincidere le scadenze biennali di tutti i mandati in relazione alla partecipazione della componente studentesca agli organi neocostituiti.
4. In prima applicazione la durata della carica dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori di ogni altra struttura che nella normativa previgente prevedesse scadenze secondo anno solare, verrà opportunamente abbreviata di due mesi per essere ricondotta alle scadenze secondo anno accademico previste dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi dello stesso.
5. Ai fini della determinazione dei limiti per la rieleggibilità e per l'applicazione delle norme statutarie relative alle procedure di elezione alle cariche accademiche monocratiche si considerano i mandati o le frazioni di mandato, compreso quello in corso, svolti a partire dalla data di entrata in vigore dello Statuto emanato con D.R. n. 668 del 16.10.1997 e pubblicato sulla G.U. –serie generale – n. 263 dell'11.11.1997.

Art. 53

Regolamenti

1. L'approvazione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro un anno dalla data in cui gli organi competenti sono stati costituiti secondo le modalità in esso stabilite.
2. I Regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto in quanto con esso compatibili. Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente Statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma regolamentare attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso.

Art. 54

Funzionamento degli Organi collegiali

1. Le modalità di convocazione e funzionamento degli organi collegiali sono disciplinate dalla legge nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La seduta degli organi collegiali è valida qualora ad essa partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto salvo i casi per i quali è espressamente stabilito dai sopracitati atti normativi un diverso quorum partecipativo. Ai fini della determinazione del numero legale delle sedute sono considerati presenti coloro i quali giustificano in modo formale la loro assenza.
3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate, salvo quanto diversamente stabilito dai sopracitati atti normativi, a seguito del voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ai fini della validità della deliberazione i voti favorevoli espressi dai presenti alla seduta devono essere, in ogni caso, pari almeno al 15 per cento dei componenti l'organo collegiale.
4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.

Art. 55

Allegati

1. Allo Statuto sono allegate le seguenti tabelle:
 - a) Allegato A: Elenco delle macroaree disciplinari (articoli 16 e 19)
 - b) Allegato B: Elenco delle strutture didattiche (articoli 30 e 35)
 - c) Allegato C: Elenco dei Dipartimenti (articolo 36)
2. La istituzione di una nuova Facoltà comporta la ridefinizione delle macroaree di cui all'Allegato A. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche di cui agli Allegati B e C, approvate secondo le norme e le procedure vigenti, comportano l'automatico adeguamento dei corrispondenti Allegati.

Art. 56

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989 n. 168, si avvalga della facoltà di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimità contro il decreto di emanazione del presente Statuto, il Rettore, sentito il Senato accademico e considerati i riflessi delle norme impugnate sull'articolato complessivo dello Statuto, può provvedere ugualmente a promulgare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 57

L'Università degli Studi di Brescia, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del D.M. 509 del 1999, assicura la conclusione dei Corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici che non abbiano optato per l'iscrizione ai Corsi di studio secondo i nuovi ordinamenti.

ALLEGATO A
ELENCO DELLE MACROAREE

- AREA 1. SCIENZE MEDICHE E BIOLOGICHE
- AREA 2. SCIENZE ECONOMICHE
- AREA 3. SCIENZE INGEGNERISTICHE
- AREA 4. SCIENZE GIURIDICHE

ALLEGATO B
ELENCO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE

Facoltà

Facoltà di Economia:

- corso di laurea in Economia e gestione aziendale
- corso di laurea in Economia e gestione dell'informazione e della comunicazione
- corso di laurea in Economia

Facoltà di Giurisprudenza:

- corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa
- corso di laurea in Consulenti del lavoro e delle relazioni industriali
- corso di laurea in Scienze giuridiche

Facoltà di Ingegneria:

- corso di laurea in Ingegneria civile
- corso di laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- corso di laurea in Ingegneria dell'informazione
- corso di laurea in Ingegneria meccanica
- corso di laurea in Ingegneria dell'automazione industriale
- corso di laurea in Ingegneria dei materiali
- corso di laurea in Ingegneria gestionale
- corso di laurea specialistica in Ingegneria Edile-Architettura

Facoltà di Medicina e Chirurgia

- corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
- corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria
- corso di laurea in Biotecnologie
- corso di laurea in Scienze Motorie
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Ostetrico/a
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Infermiere
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Fisioterapista
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Tecnico di laboratorio biomedico
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Igienista dentale
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Educatore professionale
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Assistente sanitario
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Ortottista e assistente in oftalmologia
- corso di laurea delle professioni sanitarie per Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Scuole di specializzazione

- Allergologia e Immunologia clinica
- Anatomia patologica
- Anestesia e Rianimazione

Biochimica clinica
Cardiologia
Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
Chirurgia generale
Chirurgia pediatrica
Dermatologia e venereologia
Endocrinologia e Malattie del ricambio
Genetica medica
Geriatrics
Ginecologia ed Ostetricia
Igiene e medicina preventiva
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Medicina interna
Medicina legale
Medicina tropicale
Microbiologia e Virologia
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Ortopedia e Traumatologia
Otorinolaringoiatria
Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Urologia

Professioni legali

ALLEGATO C

Elenco dei Dipartimenti

Chimica e fisica per l'ingegneria e per i materiali
Economia aziendale
Elettronica per l'automazione
Ingegneria meccanica
Ingegneria civile
Matematica
Materno infantile e tecnologie biomediche
Medicina sperimentale e applicata
Metodi quantitativi
Scienze biomediche e biotecnologie
Scienze economiche
Scienze giuridiche
Scienze mediche e chirurgiche
Specialità chirurgiche, scienze radiologiche e medico-forensi
Studi sociali